

ISTITUTI DEFLATTIVI

La mediazione tributaria tra gli “oneri di compliance”di **Enrico Ferra**

Nel corso dell'[Audizione del 12 marzo 2014](#), il **Presidente della Corte dei Conti** ha fatto il punto delle cose da fare per raggiungere la tanto auspicata **semplificazione normativa ed amministrativa**.

In particolare, nel paragrafo dedicato alla semplificazione fiscale ha individuato i cosiddetti “oneri di *compliance*”, ossia i costosi e laboriosi adempimenti che, associati alle caratteristiche proprie dei diversi tributi, contribuiscono a rendere oltremodo complesso il funzionamento del sistema fiscale.

La semplificazione e il miglioramento andrebbero misurati, nell’ottica della Corte dei Conti (e dell’uomo medio), sulla base di un semplice *trade off* tra i **vantaggi effettivi che ciascun adempimento** è in grado di produrre per l’Erario e i **relativi costi amministrativi** sopportati dai contribuenti.

Dall’analisi e dalla contrapposizione degli interessi dell’Erario e dei contribuenti, la Corte individua alcuni casi di inutile e dannosa complessità.

Un caso sicuramente innovativo e interessante è quello degli **studi di settore**. Attualmente, ci sono oltre duecento studi di settore che coinvolgono un gran numero di soggetti rispetto ai quali l’efficacia dello strumento è assolutamente discutibile, a causa della natura dell’attività, dell’insufficiente numerosità del campione o delle forti differenze territoriali dei soggetti inclusi in ciascuno studio. Sarebbe quindi preferibile e più convincente, a parere della Corte, limitare l’operatività degli studi di settore a quelle attività che si rivolgono al consumatore finale e presentano oggettive difficoltà di controllo dei ricavi conseguiti.

Vi è poi la censura della **mediazione tributaria obbligatoria**, recentemente “nobilitata” dalla Legge di Stabilità per il 2014. L’istituto, introdotto a decorrere dal 1° aprile 2012 per le controversie riguardanti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, risulta essere una **procedura onerosa per il contribuente che dissimula molto spesso l’autotutela che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare senza alcuna formalità**. E, infatti, il contribuente deve necessariamente passare per la mediazione anche qualora non intenda chiedere alcunché all’Ufficio.

Il monito della Corte non è che una conferma di ciò che era chiaro fin dall’inizio e cioè che la

mediazione tributaria è un inutile ed oneroso appesantimento procedurale, soprattutto per i contribuenti che non hanno intenzione di proporre alcuna mediazione, considerato anche l'ampio ventaglio di istituti deflativi del contenzioso (si veda sul punto "[L'Agenzia fa il punto sui risultati della mediazione](#)" di Massimo Conigliaro del 15 marzo 2014). Sarebbe, invece, preferibile "*un obbligo generale ed effettivo di autotutela a carico dell'amministrazione, anche in caso di errore del contribuente, con l'unico limite del giudicato (favorevole all'amministrazione) e senza onerose formalità a carico dell'interessato*".

La bocciatura della mediazione tributaria da parte della Corte dei Conti ha subito sortito l'effetto sperato. E infatti, con un [comunicato stampa del 14 marzo 2014](#), l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere di essere molto soddisfatta dei risultati di un anno e mezzo di mediazione tributaria: le mini controversie sarebbero scese del 25% nei primi nove mesi del 2013 (passando da 59.000 a 44.229) "*rispetto allo stesso periodo del 2012*" con un indice di definizione (su tutto l'anno e mezzo) del 57%, dove l'indice di definizione non è altro che il rapporto tra le mediazioni chiuse rispetto a quelle attivate.

Volendo essere pignoli, non appare del tutto corretto confrontare i primi nove mesi del 2013 con lo stesso periodo del 2012, considerato che la mediazione tributaria si applica solo in relazione agli atti notificati dal 1° aprile 2012. La domanda in ogni caso è un'altra: quanto ci hanno guadagnato i contribuenti?